

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l'articolo 1 che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- visto l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e in particolare l'allegato 2A che esclude totalmente dai LEA le medicine non convenzionali tra cui l'agopuntura, fatta eccezione per le indicazioni anestesiolgiche;
- vista la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 recante norme per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva a favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale (SSR);
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” e in particolare l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1902 in data 30 dicembre 2014 “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/2014” e in particolare il punto 2.1 del dispositivo che prevede l'inclusione nei LEA, resi dal SSR, dell'agopuntura, limitatamente alla nausea e vomito in gravidanza e agli effetti collaterali della terapia nel paziente oncologico;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 136 in data 5 febbraio 2016 “Approvazione di indicazioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della definizione dell'accordo di programma e della successiva adozione del bilancio di previsione per il 2016 e per il triennio 2016-2018. Prenotazione di spesa ed accertamento di somme” che determina in euro 1.019.500 il finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai LEA per l'anno 2016;
- vista la nota dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta prot. n. 54544 in data 20 giugno 2016, con la quale il Direttore Generale chiede il ripristino dell'erogabilità, nell'ambito del SSR, dell'agopuntura nei casi di cefalea emicranica e di manifestazioni dolorose dell'apparato muscolo-scheletrico e osteoarticolare sottolineando che:
 - o l'agopuntura può essere proposta in alternativa o a complemento della terapia medica in quelle condizioni in cui non si possano usare antidolorifici o in cui si verifichino effetti collaterali importanti o ci sia un'esposizione ad abuso farmacologico;
 - o l'estensione della pratica dell'agopuntura alle due casistiche sopra indicate non comporta un incremento del personale impiegato né degli spazi né pregiudica la restante attività istituzionale e non richiede l'acquisto di nuova strumentazione;
 - o il costo del materiale di consumo utilizzato per la pratica dell'agopuntura è irrisorio;

- ravvisata l'opportunità di modificare il punto 2.1 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 1902/2014 estendendo le prestazioni ambulatoriali di agopuntura al trattamento della cefalea emicranica e delle manifestazioni dolorose dell'apparato muscolo-scheletrico e osteoarticolare croniche, al fine di soddisfare una domanda sempre crescente che oggi non trova più risposta tra i servizi erogati dal SSR;
- ritenuto di prevedere che le prestazioni in parola siano erogate su prescrizione dello specialista algologo, a seguito di fallimento o controindicazioni alle comuni terapie antidolorifiche;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- richiamato l'obiettivo dirigenziale 71130007 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai LEA - 1.09.02.10";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent VIERIN;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di sostituire il punto 2.1 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1902 in data 30 dicembre 2014 con il seguente:
 - “2.1. le prestazioni ambulatoriali di agopuntura, limitatamente:
 - a) alla nausea e vomito in gravidanza;
 - b) agli effetti collaterali della terapia nel paziente oncologico;
 - c) al trattamento della cefalea emicranica e delle manifestazioni dolorose dell'apparato muscolo-scheletrico e osteoarticolare croniche, su prescrizione dello specialista algologo, a seguito di fallimento o controindicazioni alle comuni terapie antidolorifiche;”
2. di dare atto che le prestazioni ambulatoriali di agopuntura introdotte con la presente deliberazione trovano copertura nel finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai LEA previsto per l'anno 2016 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 136 in data 5 febbraio 2016 e determinato in euro 1.019.500;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione siano applicate alle prestazioni prescritte a decorrere dal 1° settembre 2016;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.